

FGU (Federazione GILDA UNAMS) Dipartimento Ricerca

Analisi critica della bozza di Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CREA

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il documento in esame rappresenta una bozza del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA in fase avanzata di redazione.

Il testo richiama numerosi regolamenti che non risultano allegati né resi disponibili, rendendo pertanto parziale il quadro complessivo del funzionamento organizzativo dell'Ente.

Lo Statuto prevede l'adozione del ROF e del RAC; tuttavia, non è chiarito se il Regolamento di Organizzazione Amministrativa richiamato nel testo coincida con il RAC oppure costituisca un atto regolamentare distinto.

In assenza di tale chiarimento, non risulta definito se il regolamento in questione sarà oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali e con il Consiglio Scientifico.

RUOLO DEL DIRETTORE COME DATORE DI LAVORO

Si ritiene inoltre che nel testo del ROF debba essere attribuito maggiore e più chiaro rilievo al ruolo del Direttore quale datore di lavoro, esplicitando in modo organico l'insieme delle responsabilità che ne derivano, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di organizzazione delle attività, di gestione del personale e di adeguata allocazione delle risorse necessarie all'assolvimento di tali obblighi.

I REFERENTI DI SEDE

In stretta connessione con tale ruolo, appare necessario chiarire e circoscrivere in modo puntuale anche la funzione dei referenti di sede. Il referente di sede non deve essere in alcun modo assimilato a un facente funzione del Direttore, né configurarsi come un suo sostituto. Eventuali deleghe operative conferite ai referenti devono essere chiaramente definite e limitate nel Regolamento di Organizzazione Amministrativa, evitando ambiguità interpretative. Il Direttore rimane l'unico datore

di lavoro e, in quanto tale, non dovrebbe trasferire ai referenti deleghe riconducibili agli obblighi datoriali, in particolare in materia di salute e sicurezza. La catena delle responsabilità e delle comunicazioni in ambito di sicurezza deve rimanere quella prevista dalla normativa vigente, con il coinvolgimento delle figure formalmente previste e adeguatamente formate. Il referente di sede deve essere informato delle misure adottate e delle criticità presenti, ma senza assumere ruoli che possano esporlo a responsabilità improprie. Il ruolo del referente di sede dovrebbe pertanto essere ricondotto prevalentemente a funzioni di raccordo operativo e organizzativo con l'amministrazione del Centro, comprendendo, a titolo esemplificativo, il supporto alla gestione del personale (presenze, missioni, rimborsi), il raccordo per esigenze manutentive e logistiche, nonché il collegamento con enti e autorità territoriali. Tali attività, che richiedono tempo, competenze e continuità, dovrebbero essere riconosciute, regolamentate e adeguatamente supportate dall'Amministrazione, evitando sovrapposizioni di responsabilità e garantendo chiarezza nei processi decisionali.

IL RUP

Appare inoltre necessario uniformare a livello di Ente il ruolo del RUP, Responsabile Unico di Progetto (ex Procedimento), superando le attuali difformità applicative tra i diversi Centri di ricerca. È opportuno definire in modo chiaro e omogeneo chi possa assumere l'incarico di RUP, per quali tipologie di procedure e a quali condizioni, esplicitando gli obblighi, le responsabilità e i rischi connessi allo svolgimento di tale funzione. In particolare, dovrebbero essere chiariti i requisiti professionali e formativi necessari, le modalità di conferimento dell'incarico, le tutele assicurative previste e le eventuali indennità, nonché i limiti di responsabilità in relazione alla natura delle procedure gestite. Una disciplina uniforme del ruolo del RUP risulta indispensabile per garantire correttezza amministrativa, tutela del personale coinvolto e omogeneità di comportamento tra le diverse strutture dell'Ente.

Alla luce di quanto sopra, appare opportuno procedere alla condivisione di tutti i regolamenti richiamati prima di proseguire con l'iter di approvazione del ROF.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno dei rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio Scientifico o nelle Giunte di Centro, si chiede che non si proceda a nuove elezioni, ma che subentri automaticamente il primo dei non eletti.

RESPONSABILE DI PROGETTO

Si rileva l'assenza, nella bozza di ROF, di un riferimento esplicito alla figura del Responsabile di progetto, nonostante il regolamento individui numerose altre figure professionali attive nella vita dell'Ente.

Si propone pertanto di inserire il seguente paragrafo:

“Tutte le attività di ricerca scientifica, di ricerca istituzionale e di terza missione sono assegnate a un Responsabile di progetto, individuato fra i ricercatori e i tecnologi, con incarico di coordinamento e con autonoma gestione sia dal punto di vista scientifico e tecnologico, sia nella gestione della spesa,

nel rispetto della Carta europea dei ricercatori. I compiti di dettaglio del Responsabile di progetto, le modalità di selezione e le eventuali indennità connesse all'incarico sono demandati a un apposito regolamento.”

OSSERVAZIONI PUNTUALI AGLI ARTICOLI DEL ROF PROPOSTO

ART. 1 COMMA F

Non è chiara la definizione di “Rete scientifica”: cosa presuppone? Si tratta di una riorganizzazione dell'Ente ulteriore rispetto a quella già prevista dallo Statuto?

Si rileva inoltre una possibile incongruenza tra l'organizzazione in Strutture della Rete Scientifica e l'organizzazione in Centri prevista dallo Statuto, con potenziali ricadute anche sulle selezioni in corso per i Direttori dei Centri. Sarebbe opportuno chiarire se esistano Strutture della Rete Scientifica che non coincidono con i Centri e, in tal caso, quali siano.

ART. 1 COMMII J E K

DiCAR: Direzione Coordinamento Amministrativo delle Strutture della Rete.

DiRIS: Direzione Coordinamento Risorse umane e finanziarie.

Si chiede se tali Direzioni siano già esistenti o se facciano riferimento a una nuova riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. In caso affermativo, è necessario chiarire come tali strutture si interfacciano con le amministrazioni dei Centri.

ARTICOLO 3 – B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Concordando con le osservazioni dei colleghi di Bologna, si chiede di eliminare l'aggettivo “sintetico” riferito al verbale e al comunicato. Tali documenti dovrebbero essere esaustivi, al fine di garantire trasparenza e completezza dell'informazione.

ARTICOLO 3 – C) CONSIGLIO SCIENTIFICO

Manca l'indicazione di un termine temporale entro il quale il comunicato debba essere condiviso con il personale.

Anche in questo caso si chiede di eliminare l'aggettivo “sintetico”, prevedendo comunicati esaustivi.

CAPO III – STRUTTURE DELLA RETE SCIENTIFICA

Risulta modificata la suddivisione dei Centri in Strutture della Rete Scientifica senza che vengano fornite indicazioni esplicative in merito, generando incertezza sul nuovo assetto organizzativo.

ART. 6 COMMA 3

L'affermazione secondo cui "le attività amministrative delle Strutture della Rete Scientifica sono coordinate dai rispettivi Direttori" lascia intendere che ogni Centro possa continuare a essere gestito amministrativamente secondo la discrezionalità del Direttore.

Contestualmente, si specifica che la Direzione Generale assicura il coordinamento e la centralizzazione delle procedure relative agli incarichi di responsabilità e al reclutamento del personale a tempo determinato. Non è chiaro se tale coordinamento escluda altri ambiti quali procedure negoziali, uffici progetti, contabilità, gestione del personale a tempo indeterminato.

Si segnala inoltre che nella nuova formulazione sono scomparsi riferimenti a formazione, indennità e copertura assicurativa connesse agli incarichi di responsabilità, presenti nelle bozze precedenti.

ART. 7 COMMA 1

Il Direttore può proporre la soppressione delle sedi sulla base del solo parere della Giunta. Si ritiene che una decisione di tale portata debba prevedere una valutazione più ampia, coinvolgendo tutto il personale interessato.

ART. 7 COMMA 3

Si fa riferimento a un regolamento approvato dal Direttore Generale che non è stato reso disponibile. Senza tale documento non è possibile esprimere una valutazione compiuta.

ART. 7 COMMA 4

La possibilità che sedi e beni dichiarati non più funzionali possano essere presi in carico dalla Direzione Generale necessita di chiarimenti: quali sono le conseguenze operative, organizzative e patrimoniali di tale previsione?

ART. 7 COMM 5, 7 E 8

Nel caso di laboratori o gruppi di ricerca con presenza stabile di personale afferente a Centri diversi (es. sedi multicentro), non è chiaro come vengano ripartite le responsabilità amministrative e quelle relative alla salute e sicurezza.

Per le aziende che svolgono attività sia di tipo a) sia di tipo b), occorre chiarire a chi sia affidata la gestione e come vengano allocati i fondi, anche in relazione a funzionamento, manutenzione e aggiornamento delle strutture.

ART. 7 COMMA 9 E 10

Non è possibile valutare i compiti dei referenti di sede e aziendali senza aver preso visione del Regolamento di Organizzazione Amministrativa.

Si rileva inoltre una possibile sovrapposizione o incoerenza tra le funzioni attribuite ai referenti e quelle assegnate ai Direttori delle Strutture.

ART. 8

Il termine “coadiuva” riferito al ruolo delle Giunte non chiarisce adeguatamente le loro funzioni.

Così come formulato, l’articolo sembra attribuire alle Giunte un ruolo marginale e poco definito. È necessario esplicitare competenze e ambiti di intervento. Di seguito, la nostra proposta di riscrittura dell’articolo 8:

1. La Giunta dei ricercatori e tecnologi è l’organo collegiale di rappresentanza della comunità di ricerca della Struttura della Rete scientifica.

Essa garantisce la partecipazione attiva dei ricercatori e tecnologi ai processi decisionali che incidono sulla programmazione scientifica, sull’organizzazione della ricerca e sulle condizioni per il suo svolgimento, in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e con il percorso di Human Resources Excellence in Research.

2. La Giunta concorre alla definizione, attuazione e monitoraggio delle strategie scientifiche della Struttura, esprimendo pareri, proposte e osservazioni al Direttore della Struttura, con particolare riferimento a:

- a) programmazione delle attività di ricerca scientifica, istituzionale e di Terza missione;
- b) organizzazione interna della ricerca, inclusa la costituzione e il funzionamento di gruppi di ricerca;
- c) utilizzo e valorizzazione delle risorse scientifiche, strumentali e infrastrutturali;
- d) fabbisogni di personale tecnico-scientifico e sviluppo delle competenze;
- e) promozione della qualità scientifica, dell’integrità della ricerca e delle buone pratiche professionali.

3. Il Direttore della Struttura consulta la Giunta nelle seguenti materie:

- a) contributi alla redazione del Documento di Visione Strategica e del Piano Triennale di Attività;
- b) proposte di riorganizzazione scientifica interna della Struttura o delle sedi;
- c) individuazione delle priorità scientifiche e tecnologiche della Struttura;
- d) proposte relative alla distribuzione delle risorse scientifiche e al supporto alla progettazione;
- e) proposte di fabbisogno di personale tecnico-scientifico.

4. La Giunta è composta dal Direttore della Struttura e da sei componenti eletti tra i ricercatori e tecnologi afferenti alla Struttura, anche a tempo determinato. Il ruolo di Segretario e verbalizzante della Giunta è affidato a personale amministrativo.

È garantita un'adeguata rappresentanza delle sedi della Struttura e, ove possibile, un equilibrio tra profili, livelli di carriera e genere. La Giunta assume le decisioni a maggioranza.

5. La Giunta dura in carica quattro anni. I componenti elettivi possono svolgere al massimo due mandati, anche non consecutivi, nella medesima Struttura. Le modalità elettorali sono definite con provvedimento del Direttore Generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunità.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del Direttore della Struttura o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. La Giunta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività della Struttura di ricerca, partecipano alle riunioni della Giunta, in qualità di uditori e senza diritto di voto, i Referenti delle sedi e il Responsabile Amministrativo della Struttura. Inoltre, alle riunioni può partecipare tutto il personale della Struttura, in streaming, senza diritto di voto e di intervento.

7. I verbali delle sedute, contenenti pareri, proposte e osservazioni della Giunta, entro cinque giorni lavorativi dalla data della riunione, sono resi accessibili alla comunità della Struttura e trasmessi, per opportuna conoscenza, al Consiglio Scientifico e alla Direzione Tecnico Scientifica.

8. Le Giunte dei ricercatori e tecnologi delle diverse Strutture si riuniscono periodicamente in forma congiunta, almeno una volta l'anno, su convocazione del Direttore Tecnico Scientifico, al fine di favorire il coordinamento, il confronto e la condivisione di indirizzi comuni della comunità di ricerca dell'Ente.

9. Le Giunte possono richiedere audizioni presso il Direttore Tecnico Scientifico e formulare contributi su tematiche di interesse generale per la ricerca dell'Ente.

ART. 9 COMMA 1

Non è chiaro se i Direttori dirigano i Centri o le Strutture della Rete Scientifica. È necessario chiarire l'ambito di responsabilità.

ART. 9 COMMA 5

La differenziazione del compenso tra Direttori di Centri a sede unica e multisede potrebbe rappresentare un elemento positivo, purché basata su criteri trasparenti.

ART. 9 COMMA 9

Punto d): il Direttore autorizza le missioni a carico dei progetti di ricerca; resta da chiarire chi autorizzi le missioni sull'ordinario e se sia prevista delega ai referenti di sede.

Punto j): è necessario chiarire cosa si intenda per contratti di lavoro autonomo e definire in modo stringente i casi di utilizzo, al fine di evitare forme di precarizzazione.

Punto n): l'incarico di datore di lavoro e i relativi obblighi dovrebbero essere collocati tra i compiti principali del Direttore, specificando l'obbligo di destinare risorse adeguate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

ART. 19 COMMA 2

L'associatura, inclusa quella di ex dipendenti, dovrebbe essere regolamentata in modo puntuale. È necessario chiarire a quale regolamento si faccia riferimento e le motivazioni delle scelte operate, inclusa l'estensione o meno a diverse tipologie di personale.